



## COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674  
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it  
P.Iva 02931900167 - C.F. 83000890166

ORDINANZA N. 3/11/03/2026

Fara Olivana Con Sola, 11/03/2026

<b>OGGETTO</b>	<b>CHIUSURA PARZIALE AL TRANSITO VEICOLARE PER ESECUZIONE DI LAVORI (TAGLIO ALBERO INSTABILE E PERICOLOSO) – IN VIA ALLA CHIESA – ZONA ADIACENTE IL SOTTOPASSO FERROVIARIO RFI E IL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE BREBEMI – COLLOCATO SULLA EX SP 102 TRA FARA OLIVANA E SOLA - PERIODO: IL 14/03/2026 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00</b>
----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la richiesta e-mail del 02/03/2026 presentata dal Presidente della Protezione Civile di Fara Olivana con sola (BG) gruppo Onlus – mail/pec: [protezionecivilesola@gmail.com](mailto:protezionecivilesola@gmail.com) con sede in via San Lorenzo n.2 a Sola (BG), con la quale si richiede in Fara Olivana con Sola Via alla Chiesa senza numero civico – zona tra il sottopasso ferroviario RFI e sottopasso autostradale BREBEMI la chiusura parziale/totale della strada al transito veicolare con l'imposizione del senso unico alternato e con l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell'area interessata dai lavori, per il taglio albero (instabile e pericoloso) - periodo: il giorno 14/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 12:00;

**Considerato** che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti;

**Considerato** che detto provvedimento ha carattere provvisorio e che il cantiere ha durata non superiore a giorni 7 e che richiede in Via alla Chiesa (ex Sp 102) – zona sottopasso ferroviario RFI e sottopasso autostradale BREBEMI – situata sulla ex sp 102 tra Fara Olivana e Sola l'occupazione della sede stradale nell'area interessata dai lavori;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Ravvisata** la necessità di affidare alla parte richiedente il compito di predisporre e mettere in atto la relativa segnaletica temporanea;

**Visto** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli artt.5, 6, 7, 14 e 21 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo e ss.mm;

**Visto** il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo"; Visto il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

**Visto** la Legge n. 241/1990;

**Visti** gli art. 107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il provvedimento con il quale il Sindaco è stato nominato Responsabile dell'Area della Polizia Locale per lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dei dirigenti;

## **ORDINA**

**VIA ALLA CHIESA – ZONA ADIACENTE IL SOTTOPASSO FERROVIARIO RFI E IL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE BREBEMI – COLLOCATO SULLA EX SP 102 TRA FARA OLIVANA E SOLA IL GIORNO 14/03/2026 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 E FINO A TERMINE LAVORI NON OLTRE LE ORE 24:00:**

- Nell'area interessata dai lavori, **la chiusura parziale della strada, con l'istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati e con l'imposizione del senso unico alternato**, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di taglio alberi;
- Si impone **il divieto di transito, per il solo tempo necessario a garantire le operazioni di taglio in sicurezza, con la chiusura totale della carreggiata per tutte le categorie di veicoli**, compresi quelli in utilizzo ai residenti.  
**Terminate le operazioni di taglio si impone la riapertura della strada** come imposto al punto 1.

Si precisa infine che, **l'esecutore dei lavori provveda alla delimitazione dell'area di cantiere solo nelle ore in cui le opere vengono eseguite**, in tutti gli altri casi la carreggiata della via alla chiesa, venga mantenuta libera e priva di ostacoli, si intenderà implicitamente derogabile la disciplina della circolazione a senso unico alternato, ripristinando l'originale disciplina a doppio senso.

### **L'Esecutore dei lavori dovrà:**

- **predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia, conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice della Strada**, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- **adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e la salvaguardia dell'utenza stradale** ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;
- **tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori la segnaletica utilizzata per l'indicazione delle temporanee modifiche** e dovrà essere dato avviso a cura della ditta richiedente della chiusura almeno 48 ore prima dell'intervento;
- **far regolare da movieri l'eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico durante tali operazioni** i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge;
- **installare la segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dei lavori.**

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail [prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it) o alla pec [info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Dott. Luigi Mangili. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: [dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it](mailto:dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it).

## **A V V E R T E**

Ai sensi dell'art.3, comma 4° della L. 07.08.1990 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## **A V V I S A**

La presente ordinanza viene inviata, in copia, alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, al Commissariato di P.S. e al Dist. Polizia Stradale di Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviglio.

Gli organi di Polizia Stradale, indicati nell'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, sono tenuti alla vigilanza ai fini dell'osservanza del presente provvedimento.

La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale nonché sulle bacheche informative cittadine.

Dal Servizio di Polizia Locale, 11/03/2026.

### **Il Responsabile del Servizio**

Arch. MATTEO SEGHEZZI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Fara Olivana con Sola. Responsabile Procedimento: BERTOLOTTI Ilaria Clara (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/93 art.3 c.2.